



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 100/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai magistrati

Antonio Marco Canu

Presidente relatore

Walter Berruti

Giudice

Laura De Rentiis

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. **30798** del registro di

segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

Carmine Longobardi, nato a Nocera Inferiore (NA) il 12.03.1965, C.F.

LNGCMN65C12F912Y, residente in San Valentino Torio (SA), Via

Cesina 109, non costituito.

Udito, nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025, con l'assistenza

del segretario Antonio Dell'Unto, il Pubblico ministero Selene

Lupacchino, con il cui consenso è stata data per letta la relazione di

causa.

FATTO

Il Procuratore regionale ha promosso azione di responsabilità

amministrativa nei confronti del sig. Carmine Longobardi.

Al convenuto è contestato di aver conseguito l'accesso all'impiego

pubblico (nei ruoli del personale scolastico ATA - collaboratore

scolastico) mediante produzione di un titolo di studio falso.

Il Procuratore regionale riferisce che il convenuto, in data 19.04.2021, ha presentato domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) valide per il triennio 2021/2023, con riferimento al profilo di collaboratore scolastico, dichiarando il possesso del titolo di studio di qualifica professionale di Operatore dei Servizi della Ristorazione - Settore Cucina - conseguito nell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto professionale paritario "Voltaire" di Napoli, con votazione 100/100.

Collocato conseguentemente in graduatoria, era destinatario di proposte di contratti di supplenza breve, con stipulazione dei seguenti contratti di lavoro a tempo determinato:

per l'anno scolastico 2021/2022:

- dal 15.11.2021 all'1.12.2021 presso l'IC Montessori di San Giuliano Milanese per 36 ore settimanali in sostituzione di altra dipendente assente; tale incarico di supplenza veniva rinnovato dal 2.12.2021 al 30.12.2021 per la stessa impegnativa oraria e per le stesse motivazioni;

- dal 21.01.2022 al 4.02.2022 presso l'IC Montessori di San Giuliano Milanese per 36 ore settimanali in sostituzione di altra dipendente assente;

- dal 7.02.2022 al 10.02.2022 presso l'IC Cavalcanti di San Giuliano Milanese per 36 ore settimanali in sostituzione di altro dipendente assente; tale incarico di supplenza veniva rinnovato dall'11.02.2022 al 18.02.2022 per la stessa impegnativa oraria e per le stesse motivazioni;

- dal 22.02.2022 al 16.03.2022 presso l'IC Padre Puglisi di Buccinasco per

	36 ore settimanali in sostituzione di altro dipendente assente; tale	
	incarico veniva rinnovato con successivi contratti per lo stesso numero	
	di ore e per le stesse motivazioni dal 17.03.2022 all'1.04.2022, dal	
	5.04.2022 al 13.04.2022, dal 20.04.2022 al 3.05.2022 e, infine, dal 4.05.2022	
	all'8.06.2022;	
	per l'anno scolastico 2022/2023:	
	dal 13.10.2022 al 12.01.2023 (data del licenziamento disciplinare) presso	
	l'IC Sottocorno di Milano per 36 ore settimanali in sostituzione di altro	
	dipendente assente.	
	Il signor Longobardi depositava presso la segreteria dell'Istituto	
	Comprensivo Sottocorno il certificato sostitutivo del diploma di	
	qualifica professionale per "Operatore dei Servizi per la Ristorazione	
	Settore Cucina", asseritamente conseguito nell'anno scolastico 2012/13	
	presso l'Istituto Paritario Voltaire di Napoli.	
	L'Istituzione scolastica procedeva ai controlli di rito ai sensi del DPR	
	445/2000 circa la veridicità del titolo, inviando con prot. 3520 del	
	18/10/2022 richiesta di verifica all'Istituto Tecnico Industriale "Galileo	
	Ferraris" di Napoli, depositario degli atti del cessato Istituto Paritario	
	Voltaire.	
	L'istituto "Galileo Ferraris" riscontrava la richiesta nei seguenti	
	termini: <i>"In riferimento alla vs. richiesta relativa all'oggetto, si comunica che</i>	
	<i>agli atti in possesso di questo istituto, attualmente trasferiti dal cessato istituto</i>	
	<i>paritario "VOLTAIRE" di Napoli, non risulta il nominativo del candidato in</i>	
	<i>oggetto"</i> (doc 1 all. 2 delle produzioni di parte attrice).	
	Il nominativo di Longobardi Carmine, effettivamente, non risultava nel	

	registro dei diplomi del Voltaire (nota prot. n. 3933/2024 – doc. 7).	
	L'IC Sottocorno comunicava le risultanze documentali emerse	
	all'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, che procedeva ad elevare	
	contestazione di addebito nei confronti del sig. Longobardi (doc. 1 all.	
	3 e 4). All'esito del procedimento disciplinare l'Ufficio Scolastico	
	Territoriale di Milano irrogava all'interessato la sanzione del	
	licenziamento disciplinare senza preavviso (doc. 1 all. 5).	
	Successivamente l'USR per la Lombardia segnalava l'accaduto alla	
	Procura della Repubblica di Milano e alla Procura regionale della Corte	
	dei conti Lombardia (doc. 1).	
	Le somme percepite dal sig. Longobardi in relazione ai periodi di	
	lavoro presso le varie scuole statali come collaboratore scolastico, in	
	assenza del titolo di studio prescritto per l'accesso al profilo	
	professionale in questione e falsamente dichiarato in sede di domanda	
	di inclusione delle graduatorie, sarebbero, secondo il Procuratore	
	regionale, da ritenere indebitamente percepite, con corrispondente	
	danno erariale; dall'esame dei cedolini stipendiali dette somme	
	risultano complessivamente pari a € 11.318,03 (importo al lordo degli	
	oneri fiscali e al netto degli oneri contributivi) (docc. 2, 3, 4 e 5 delle	
	produzioni di parte attrice).	
	In esito a tale ricostruzione, la Procura regionale emetteva invito a	
	dedurre (doc. 8) ritualmente notificato al signor Longobardi (doc. 9), il	
	quale non presentava deduzioni difensive, né chiedeva audizione ai	
	sensi dell'art. 67 c.g.c..	
	Il Requirente, ritenendo, sulla scorta dei fatti sopra riportati, che	

l'interessato abbia dolosamente e falsamente dichiarato il possesso del diploma di qualifica professionale "Operatore dei Servizi per la Ristorazione Settore Cucina" asseritamente conseguito - nell'A.S. 2012/2013 - presso l'Istituto Paritario Voltaire di Napoli, con votazione 100/100, ha, quindi, emesso nei suoi confronti atto di citazione in giudizio chiedendone la condanna al risarcimento del danno contestato, ritenuto coincidente con le retribuzioni indebitamente percepite, come sopra quantificate.

Il convenuto, al quale l'atto di citazione, con l'annesso decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione, risulta regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.

Il Procuratore regionale, in data 22 maggio 2025, ha depositato agli atti del giudizio altra documentazione pervenuta in pari data dall'amministrazione scolastica, consistente in due registri dei diplomi dell'a.s. 2012/2013 precedentemente non trasmessi.

Nell'udienza pubblica del 4 giugno 2025, fissata per la discussione della causa, il Pubblico ministero ha insistito per l'accoglimento della domanda, previa dichiarazione di contumacia del convenuto.

La causa è stata quindi spedita a decisione.

DIRITTO

In via preliminare, va dichiarata, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., la contumacia del convenuto, il quale, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto di citazione e dell'annesso decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione, non si è costituito in giudizio.

Ancora in via preliminare, va dato atto che, nella documentazione

originariamente depositata dal Procuratore regionale, non erano inclusi due registri dei diplomi dell'a.s. 2012/2013, per evidente errore commesso dall'amministrazione scolastica (l'Istituto Tecnico Industriale "Galileo Ferraris" di Napoli, depositario degli atti del cessato Istituto Paritario Voltaire) presso la quale era stata effettuata l'istruttoria da parte del Requirente.

Va detto, però, che gli elementi probatori a supporto dell'assunto accusatorio erano comunque già desumibili dagli altri registri dei diplomi depositati, come si dirà appresso, per cui la documentazione oggetto di deposito tardivo non ha determinato alcuna reale novità dal punto di vista istruttorio; il che esime la Sezione dalla necessità di pronunciarsi sulla ritualità di tale integrazione documentale effettuata oltre il termine indicato nel decreto presidenziale di fissazione dell'udienza.

Passando al merito, va detto che la vicenda per cui è causa è inquadrabile in una casistica ben nota, quella di un soggetto che ottiene l'accesso all'impiego pubblico producendo un titolo di studio, necessario per ricoprire l'incarico ottenuto, successivamente contraddetto dalla documentazione acquisita a seguito dei controlli effettuati dall'amministrazione datrice di lavoro.

Nel caso di specie, peraltro, il convenuto non ha mai prodotto all'amministrazione scolastica il diploma asseritamente conseguito presso l'Istituto Voltaire, né in copia né in originale, avendo invece presentato una certificazione sostitutiva apparentemente rilasciata da detto istituto in data 30 giugno 2013 (v. doc. 1, all. 2, fgl. 13 del PDF

della documentazione allegata alla citazione).

Tuttavia, nei registri degli esami di qualifica dell'a.s. 2012/2013, acquisiti dall'amministrazione (atti da qualificare come pubblici e quindi fidefacienti), il nominativo del Longobardi non compare.

Come si desume dai registri depositati in giudizio dal Procuratore regionale, in quell'anno scolastico si tennero quattro sessioni di esami di qualifica, nelle date del 25 maggio, del 15 giugno, del 7 settembre e del 14 settembre.

I registri (contrassegnati da lettere dell'alfabeto) si riferiscono alle seguenti sessioni:

25 maggio - registro L;

15 giugno - registri N, H e I;

7 settembre - registri G, E e C;

14 settembre - registri O, F, M e D.

Poiché nei registri i nominativi degli studenti sono elencati in ordine alfabetico, dall'esame di quelli depositati era semplice desumere che quelli mancanti (ovverosia i registri A e B) fossero riferibili, rispettivamente, alle sessioni di esame del 25 maggio e del 7 settembre.

Al contempo, proprio per la medesima ragione, era facile comprendere che negli stessi non potesse essere ricompreso il nominativo del Longobardi, posto che, per la sessione del 25 maggio, il registro immediatamente successivo, ovverosia quello L, inizia con il nominativo di Laurentino Francesco, mentre, per la sessione del 7 settembre, il registro successivo, quello G, inizia con il nominativo di D'Antonio Vincenzo. La lettura dei registri A e B, oggetto del deposito

	tardivo, ha semplicemente dato conferma di tale assunto.	
	È quindi da ritenere che l'attore abbia dato prova del fatto contestato al	
	convenuto, cioè che costui non abbia dato valida dimostrazione di aver	
	effettivamente conseguito il titolo di studio vantato per l'utile	
	collocamento nella graduatoria degli aspiranti al posto di collaboratore	
	scolastico, propedeutico alla stipulazione dei contratti con gli istituti	
	scolastici di cui si è detto in narrativa. A supportare tale conclusione	
	concorre il comportamento inerte tenuto dal convenuto sia nella fase	
	preprocessuale dell'invito a dedurre, sia nella fase del processo. Tale	
	condotta, sebbene non sia assimilabile ad una non contestazione dei	
	fatti costitutivi della domanda attrice, possibile solo nei confronti delle	
	parti costituite, può però consentire al giudice di desumerne argomenti	
	di prova (art. 95, co. 3 c.g.c.).	
	Ciò detto sul piano della oggettiva illiceità della condotta, neppure	
	contestabile è l'elemento psicologico del dolo, non essendo pensabile,	
	alla luce dei fatti descritti dalla parte attrice, che il convenuto potesse	
	non essere consapevole di produrre all'amministrazione un titolo	
	artefatto e, al contempo, di rendere al futuro datore di lavoro	
	dichiarazioni non veritiere in ordine al titolo di studio posseduto.	
	Resta da esaminare l'elemento del danno.	
	In casi siffatti, secondo un orientamento consolidato della	
	giurisprudenza contabile, il danno sopportato dall'erario pubblico è	
	individuato nelle retribuzioni percepite dall'autore della frode.	
	La Sezione si è più volte pronunciata nel senso della non applicazione,	
	in fattispecie analoghe, della seconda parte dell'art. 2126 c.c., laddove	

non consente al contratto di lavoro nullo di produrre comunque effetti

per il periodo in cui è stato eseguito quando la nullità derivi dall'illiceità

dell'oggetto o della causa (v. tra le tante, sentenza n. 97/2024).

In altra occasione (v. sentenza n. 27/2025), la Sezione ha comunque

affermato che la quantificazione del danno erariale prescinde dalla

questione della nullità del relativo contratto di lavoro e della spettanza

o meno della retribuzione che seguono lo specifico regime civilistico di

cui all'art. 2126 c.c.

Si è ivi affermato che *“la disciplina recata dal codice civile, infatti, mira a*

regolare, in deroga ai noti principi di diritto comune in tema di inefficacia del

contratto invalido, gli effetti giuridici del rapporto di lavoro in concreto

svoltosi tra le parti, al fine di evitare che la portata retroattiva della pronuncia

di nullità del contratto incida sul diritto del lavoratore alla retribuzione e al

versamento dei contributi, in un'ottica di tutela della posizione del contraente

debole e senza valutare profili qualitativi o quantitativi dell'attività svolta in

base al rapporto di lavoro di fatto.

Ciò che, invece, rileva in sede giuscontabile, dove – com'è noto - vanno

accertate e quantificate le conseguenze economiche negative subite dal datore

di lavoro pubblico a causa della condotta illecita dell'agente, è la sussistenza o

meno di una effettiva utilità della prestazione espletata dal dipendente privo

delle capacità professionali conseguite con un regolare percorso di studio e

all'uopo richieste per l'assunzione”.

A questo riguardo, si è ricordato che, nella giurisprudenza contabile

formatasi in vicende similari, l'affermazione di massima secondo cui le

attività lavorative connesse al possesso della professionalità collegata

al titolo di studio, in concreto non posseduto, non recano alcuna utilità all'amministrazione, ha trovato un (parziale) correttivo in relazione ad attività lavorative che, per la loro assoluta genericità e fungibilità, non trovano un essenziale presupposto, per un utile svolgimento, nel possesso di conoscenze specialistiche. E quindi, ad esempio, *"nelle attività esecutive e d'ordine, quali quelle dei commessi, degli uscieri, dei custodi, degli operai generici e simili. In tali casi l'assenza del titolo di studio, pur previsto, non vale, di per sé sola, ad escludere nelle prestazioni svolte ogni utilità: essa andrà quindi valutata caso per caso"* (Sezione 3^a appello, n. 279/2001).

Tanto premesso, sebbene non possa ritenersi *in toto* che la semplicità delle mansioni riferite al profilo professionale del collaboratore scolastico debba condurre a riconoscere come del tutto utile la prestazione espletata dal convenuto, deve però ritenersi che una utilità dal lavoro prestato l'amministrazione l'abbia ritratta, nel presupposto, incontestabile, che le mansioni del collaboratore scolastico sono effettivamente di estrema semplicità.

A tal proposito, va osservato che l'assenza di prova di eventuali inadeguatezze o inadempienze imputabili al convenuto nell'esecuzione della prestazione lavorativa, così come, ancor prima, di qualsivoglia contestazione al riguardo fornisce, su base presuntiva, la prova che la prestazione stessa è stata regolarmente eseguita e che, pertanto, l'amministrazione ne abbia effettivamente tratto un'utilità, valutabile ai sensi dell'art. 1, co. 1-bis della l. 14 gennaio 1994, n. 20, anche alla luce dell'ampia estensione degli effetti utili comunque

	conseguenti alla condotta illecita di cui il giudice contabile deve tenere	
	conto secondo la disposizione citata.	
	Come detto, l'assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso	
	all'impiego pubblico non consente però di valutare del tutto utile la	
	prestazione in questione. Dando continuità al proprio orientamento	
	formatosi in vicende analoghe (v. la già citata sentenza n. 27/2025), la	
	Sezione ritiene equo quantificare tale utilità nel 50%.	
	Poiché l'utilità del lavoro è commisurabile alla retribuzione	
	corrispondente (da considerare, sotto il profilo che qui interessa, al	
	lordo degli oneri fiscali e contributivi), il danno va quantificato	
	conseguentemente nel 50% di detta retribuzione, ovverosia euro	
	5.659,02, somma da considerare equitativamente comprensiva della	
	rivalutazione monetaria.	
	Alla somma così quantificata andranno aggiunti gli interessi legali dalla	
	data di pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico	
	di parte convenuta come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando, condanna Carmine Longobardi al	
	pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della	
	somma di euro 5.659,02 (euro cinquemilaseicentocinquantanove/02),	
	oltre interessi legali da calcolare come indicato in parte motiva.	
	Condanna Carmine Longobardi al pagamento delle spese di giudizio,	
	che alla data della presente sentenza sono liquidate in euro 123,50 (euro	

centoventitré/50).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Antonio Marco Canu)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 18/06/2025

Il Direttore di Segreteria

Federica Dainotti

Firmato digitalmente